



# COMUNE DI SANTA MARIA COGHINAS

(Provincia di Sassari)

UFFICIO SERVIZI SOCIO - CULTURALI

Tel. 0795851421-426-432

E-mail [servizisociali@comunescoghinas.it](mailto:servizisociali@comunescoghinas.it)

[protocollo@pec.comunescoghinas.it](mailto:protocollo@pec.comunescoghinas.it)

---

## BANDO PUBBLICO REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE "REIS" - PARTE II ALTRI INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA ANNUALITA' 2021

### LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### RENDE NOTO

- Che in esecuzione delle Deliberazioni della Giunta Regionale n.23/26 del 22/06/2021 n°34/25 del 11/08/2021, con le quali vengono approvate dapprima in via provvisoria e successivamente in via definitiva le Linee Guida per il triennio 2021-2023, concernenti le modalità di attuazione del "Reddito di inclusione sociale- Agiudu Torrau" e misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19,
- Che in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale di Santa Maria Coghinas n. 83 del 23/09/2021 con la quale vengono recepite le linee guida regionali,
- sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l'assegnazione dei contributi REIS – **parte II** – altri interventi di contrasto alla pandemia Covid-19 con decorrenza **dal 24/11/2021 al 07/12/2021**.

#### Art 1. Principi generali e requisiti d'accesso

Con la misura regionale REIS (Reddito d'inclusione sociale) **parte II** definita "Altri interventi di contrasto per la pandemia da Covid-19", la Regione Sardegna rivolge interventi economici a favore di nuclei familiari **che non hanno i requisiti per accedere al REIS o al RDC (o ad altre forme di aiuto) e che si trovano, a causa delle conseguenze economico-sociali della pandemia Covid-19, in una situazione di disagio socio-economico, comprese le famiglie che si rivolgono per la prima volta ai servizi sociali.**

Le risorse verranno gestite con una procedura a sportello fino ad esaurimento dei fondi.  
Le domande potranno essere presentate con decorrenza dal 24/11/2021 al 07/12/2021

L'Intervento prevede l'erogazione di un sussidio economico che non potrà in ogni caso superare gli importi e la durata massima stabiliti per il REIS al par. 1.2 alla priorità 4, delle Linee Guida regionali e verrà riconosciuto per 6 mesi, rinnovabili di ulteriori 6 mesi previa riapertura della procedura e rivalutazione dei requisiti di accesso.

L'ammissione al contributo avverrà sia tenendo conto del peggioramento della situazione economica (anche dal confronto tra ISEE ordinario ed ISEE corrente) sia da una valutazione del Servizio sociale professionale che valuterà lo stato di bisogno ponendo particolare attenzione alle condizioni di fragilità socio-economiche, di emarginazione e di vulnerabilità dei nuclei familiari.

Non potranno essere ammesse alla presente misura, le famiglie con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario o ISEE corrente) superiore a € 15.000,00.

## Art 2. Determinazione dei sussidi

Per la determinazione dei sussidi per gli individui e le famiglie con ISEE tra i 12.000 e i 15.000, si prenderanno in riferimento gli importi definiti per la priorità 4 del REIS parte I, così determinati:

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	euro 540	euro 90
2	euro 990	euro 165
3	euro 1.440	euro 240
4 e superiori a 4	euro 1.620	euro 270

La valutazione dello stato di bisogno da parte del Servizio Sociale Professionale, nel rispetto della propria autonomia tecnico-professionale, avverrà sia tenendo conto della condizione socio- economica di base (definita dall'ISEE secondo i criteri sopra riportati), sia attraverso la valutazione di fattori aggravanti la condizione di bisogno che tengano conto, a titolo esemplificativo:

- della perdita del lavoro e/o riduzione consistente del proprio reddito familiare a causa delle conseguenze economico sociali della pandemia Covid-19;
- della situazione sanitaria precaria in assenza o attesa dei relativi benefici economici con particolare attenzione ai pazienti colpiti dal Covid-19 dimessi dall'ospedale che hanno perso la propria autosufficienza e necessitano di assistenza domiciliare, le persone ricoverate e/o dimesse dall'ospedale che devono prendersi cura di un congiunto non autosufficiente o, nel caso di disabili, i minorenni/maggiorenni non capaci di provvedere a loro stessi e assistiti da parenti, per malattia o decesso dei genitori;
- della modifica nelle proprie abitudini di vita a causa delle conseguenze economico sociali della pandemia Covid-19 (acquisti, accesso alle opportunità culturali, scolastiche, relazioni sociali, attività formative, accesso ai servizi non essenziali, ecc);
- della situazione abitativa incerta (rischio di sfratto, coabitazione, usufrutto temporaneo, difficoltà a sostenere le spese del canone di locazione o del mutuo, difficoltà a sostenere il pagamento delle utenze domestiche, ecc.);
- di situazioni di emarginazione sociale, o condizione di rischio sociale correlata a dipendenze, problematiche giudiziarie, ecc.;
- della presenza di minori e/o anziani non autosufficienti;
- dell'assenza di relazioni parentali considerabili "risorse" (familiari civilmente obbligati ex art. 433 c.c.);
- di ogni altro elemento di disagio aggravante la situazione di bisogno, valutato nel pieno rispetto della propria autonomia tecnico-professionale.

Fermo restando il possesso di un ISEE non superiore a euro 15.000,00, il Servizio Sociale Professionale potrà valutare l'ammissione alla presente misura di adulti, esclusi dal mercato del lavoro da più di 24 mesi, che convivono con genitori pensionati. Per tali situazioni sarà vincolante la partecipazione ad un progetto di attivazione sociale privilegiando percorsi di inclusione lavorativa.

Con queste risorse possono essere concesse integrazioni reddituali anche ai nuclei familiari che beneficiano del Rdc, quando l'importo di Rdc mensile percepito è inferiore al valore REIS mensile che sarebbe riconosciuto sulla base del nucleo familiare e dell'ISEE di riferimento. L'integrazione è garantita fino al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero per il REIS indicati al paragrafo 1.2 delle linee guida regionali. Le provvidenze saranno concesse con le modalità di cui al paragrafo 2 (Deroghe) delle linee guida regionali che stabilisce quanto segue:

in deroga ai requisiti di accesso sopra evidenziati, l'ammissione alle presenti risorse può essere concessa anche a favore dei nuclei familiari che beneficiano del Rdc, con importi fino ai 100 euro mensili, fino al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero per il REIS, in relazione alla priorità corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza.

Soltanto nei confronti dei nuclei familiari percettori del Rdc con minori, la soglia per accedere al REIS di cui al precedente punto è incrementata di euro 100 per ogni figlio minore. Per i nuclei composti da 4 o più minori il limite d'accesso è determinato in euro 455, corrispondente al beneficio massimo previsto per i beneficiari REIS.

Si riportano nella seguente tabella gli importi massimi mensili del Rdc stabiliti per accedere all'integrazione REIS, differenziati in base alla composizione del nucleo familiare.

Composizione nucleo familiare	Limite di accesso alla deroga	
1 o più componenti adulti	euro 100	Limite di accesso per l'integrazione REIS prevista dalla deroga di cui al punto 5.1
Nuclei con 1 minore	Euro 200	Limite di accesso per l'integrazione REIS prevista dalla deroga di cui al punto 5.2
Nuclei con 2 minori	Euro 300	
Nuclei con 3 minori	Euro 400	
Nuclei con 4 o più minori	Euro 455	

### **Disposizioni finali**

Per quanto non previsto nel presente Bando si applicano le disposizioni nazionali e regionali in materia. Si rimanda ad un'attenta lettura delle Linee Guida Regionali in argomento.

**LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

f.to Dr.ssa Barbara Cuccureddu